

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 28.06.2023, N. 10908-2023, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV - TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 4953-2023

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Nunzio Ciullo**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 10908-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. IV - Ter, nell'ambito del giudizio nrg 4953-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta Ter; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 4953-2023;

- il ricorso è stato presentato da **Nunzio Ciullo**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t.; e) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 6 controinteressati;

- con il ricorso si è chiesto l'annualamento: della **Graduatoria di merito** e della **Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nella parte

in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli; b) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023; c) Del riscontro fornito in data 30.06.2023 da parte di Formez Pa tramite l'apposita piattaforma di assistenza ticket istituita presso il sito Ripam ; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: 1. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; 2. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; 3. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; 4. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; 5. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; 6. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; nonché ***l'accertamento*** del diritto della ricorrente ad un consequenziale maggior punteggio;

con il successivo ricorso per motivi aggiunti si è chiesto l'annullamento della successiva Graduatoria , per come pubblicata sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023;

- con il ricorso si è lamentato l'ambiguità di un quesito presente nella prova scritta svolta dal ricorrente nonché l'ingiusta assegnazione di 1 solo punto al titolo accademico dichiarato in domanda (Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza);
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del DM 270/2004 - Violazione del DM 509/1999 - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Illegittimità derivata della Graduatoria.

Il Dott. Nunzio Ciullo partecipava al concorso per il Profilo AMM, dichiarando il possesso, oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, anche la Laurea magistrale in Giurisprudenza.

Il Dott. Ciullo risultava idoneo all'esito della prova scritta con punteggio di

26.75 pt.; tuttavia, il test era inficiato dalla presenza di un quesito ambiguo ovvero il n. 2 “Unilateralità – Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo” con le seguenti opzioni di risposta: a) entrambi (soluzione della P.a.) ; b) unilateralità (risposta del ricorrente) ; c) nessuno.

La Pa ha ritenuto corretta l’opzione n. 1, e quindi sia l’unilateralità e l’inoppugnabilità sarebbero caratteri del provvedimento amministrativo; tuttavia, per come formulata la domanda la quale è priva di alcune specifiche, non può considerarsi corretta la soluzione della P.a., ma soltanto l’ “unilateralità” può dirsi carattere proprio del provvedimento amministrativo così come correttamente indicato dal ricorrente. In particolare, premettendo che per *inoppugnabilità* si intende l’attitudine del provv. amm. a divenire definitivo, giova precisare che il provvedimento amministrativo diviene inoppugnabile solo una volta spirati i termini per proporre impugnazione: prima di allora, è assolutamente impugnabile, come noto. Non avendo precisato tale circostanza (lo spirare dei termini), la domanda si ritiene posta in maniera incompleta e fuorviante

Per quanto attiene l’errata valutazione dei titoli si rappresenta che in data 24.02.2023 venivano pubblicate sia la Graduatoria di merito che quella dei vincitori e il Dott. Ciullo, identificato con bar-code n. 0 0 0 0 0 0 2 0 5 8 6 6 5 (posizione n. 996), prendeva atto di aver conseguito un punteggio totale di 28,5 pt., di cui un 1,75 punti per i titoli dichiarati in domanda. Ciò significa che alla Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico è stato assegnato lo stesso valore in termini di punteggio di una Laurea triennale; una simile circostanza non può che ritenersi discriminante. In data 19.04.2023 venivano pubblicate nuove Graduatorie “rettificate”, in cui, in realtà, il ricorrente prendeva atto di aver mantenuto il medesimo punteggio ma di aver perso ulteriori posizioni.

Tale discriminazione ha pregiudicato gravemente il ricorrente, sicché gli ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria e, dunque, di aspirare ad una sede di maggiore preferenza.

La determinazione assunta consistente nella non considerazione di un titolo di laurea superiore (la laurea magistrale) è affetta da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.

Del resto, l’accertamento che il titolo accademico dichiarato dal ricorrente sia

titolo superiore ad una semplice laurea triennale, è già stato oggetto di recente vaglio giudiziale: il TAR Lazio – Roma, con ordinanza n.1739-2022, ha espressamente sancito che **“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”** (cfr. altresì TAR Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2021). Da quanto enunciato discende che il titolo universitario del Dott. Ciullo deve essere qualificato come titolo superiore rispetto ad una laurea triennale e valutato come tale.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati nella Graduatoria finale in posizione superiore che verrebbero sopravanzati dal Dott. Ciullo in caso di accoglimento del presente gravaem;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza collegiale n. 10908-2023, pubblicata lo scorso 28 giugno, si precisa che *“Ritenuto conseguentemente che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell’eventuale accoglimento della presente impugnativa; Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;* Ritenuto che, ferma restando ogni ulteriore valutazione in merito all’ammissibilità del ricorso, ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti: 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti

di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza; Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento”

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4953/2023) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Ter Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 28.06.2023, n. 10908-2023, *sub* r.g. 4953/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 01.07.2023

Avv. Danilo Granata